



Consiglio Regionale della Calabria
Il Consigliere regionale
On. Salvatore Cirillo

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

XII LEGISLATURA

Proposta di legge
di iniziativa del Consigliere regionale
On. Salvatore Cirillo

recante

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25
(Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)

Il Consigliere regionale
On. Salvatore Cirillo

Proposta di legge recante
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (*Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili*)”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge interviene a modificare e integrare la legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (*Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili*), al fine di adeguarne i contenuti al mutato quadro ordinamentale vigente. La Comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile è infatti il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 31 del decreto legislativo 199/21.

Nella materia si segnalano i seguenti interventi normativi adottati dall’Unione Europea e a livello statale, successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 25/2020:

- il Regolamento (UE) 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e dispone un sostegno finanziario per gli Stati membri nelle aree di intervento di pertinenza europea;
- il Pacchetto europeo “Next Generation EU - Pacchetto per la ripresa dalla Covid-19” del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, che stabilisce misure volte a sostenere la ripartenza degli Stati membri dopo la pandemia, rafforzando il nuovo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027 con lo strumento Next Generation EU e supportando investimenti nella transizione verde e in quella digitale;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante “Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE”;
- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” (cd. “RED II”) e, in particolare, l’art. 31, comma 1, che prevede “i clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti”:
 - l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
 - la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
 - per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).
- il Piano Nazionale per l'Energia e il Clima dell'Italia 2021-2030 (PNIEC), come stabilito dal Regolamento (UE) 2018/1999, in cui vengono stabiliti gli obiettivi nazionali fissando tra l'altro al 2030 l'obiettivo del 30% di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 43%;
- L'European Label of Governance' Excellence (ELoGE) che ha introdotto 12 principi attivanti i vari livelli socio-economici di una comunità. Questi principi possono costituire un riferimento anche per definizione della governance della comunità energetica:
 1. Partecipazione, rappresentanza, equa condotta delle elezioni
 2. Reattività
 3. Efficienza ed efficacia
 4. Apertura e trasparenza
 5. Stato di diritto
 6. Condotta etica
 7. Competenza e capacità
 8. Innovazione e Orientamento al Cambiamento
 9. Sostenibilità e orientamento a lungo termine
 10. Sana gestione finanziaria
 11. Diritti umani, diversità culturale e coesione sociale
 12. Responsabilità: nuovi comportamenti individuali, familiari, associazionistici, di impresa e non solo tecnologici per aprire la comunità a nuove opportunità di ripresa socio-economica e ambientale, favorendo una rivoluzione sistemica importante nel tentativo di cambiare fortemente, nei prossimi dieci anni, il modo di consumare, di abitare e quello di alimentarsi andando così verso la neutralità climatica.

La Legge regionale n. 25/2020 sulla "Promozione dell'istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili", pubblicata sul BURC n. 109 del 19 novembre 2020 e successivamente modificata dalla legge regionale 23 aprile 2021, n. 2, all'art. 1, comma 1, prevede che *"La Regione, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e della Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete"*.

Tutto ciò premesso, la Regione Calabria intende intraprendere ogni iniziativa volta all'attuazione della transizione energetica, quale nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili al fine di dare un fattivo contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di neutralità climatica, fissati dall'Europa al

2050. Nel suddetto scenario assume un ruolo fondamentale la Comunità Energetica Rinnovabile che costituisce uno degli strumenti da utilizzare per il processo di transizione energetica anche sul territorio regionale.

La proposta mira ad allineare la legge regionale vigente al mutato quadro ordinamentale prevedendo, in particolare, le seguenti modifiche:

- la sostituzione del titolo, che indichi, in maniera più incisiva, che la legge regionale è volta alla “Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l’autoconsumo e l’autonomia energetica”;
- la istituzione e la disciplina di un tavolo tecnico permanente, facilitatore di comunità energetica, con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio, e che supporti e collabori con la Giunta regionale e con i dipartimenti regionali competenti e con tutti gli stakeholders interessati, tra cui gli enti locali;
- la previsione, in capo alle CER, della redazione del bilancio di sostenibilità secondo i principi di European Label of Governance’ Excellence (ELoGE) che rappresenta il veicolo attraverso il quale le Amministrazioni possono comunicare ai propri interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita all’interno della propria comunità, nonché valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto, invece, operativamente realizzato. La rendicontazione sociale rappresenta una delle principali frontiere di innovazione della comunicazione pubblica. Il bilancio sociale, nelle sue varie accezioni (bilancio etico, ambientale, ecc...) costituisce, infatti, per le Amministrazioni Pubbliche un potente strumento di comunicazione bidirezionale con i propri stakeholders, favorendo, da un lato, la trasparenza dell’agire amministrativo e sollecitando, dall’altro, la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica;
- la valorizzazione del marchio di cui all’articolo 3 della l.r. 25/2020;
- la previsione della clausola valutativa volta a monitorare lo stato attuativo della legge.

Relazione finanziaria

- Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della proposta di legge: **“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)”**

Le modifiche proposte hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

- Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L’art. 1 prevede la sostituzione del titolo della l.r. 25/2020.			0
Art. 2	Prevede la integrazione all’articolo 1 della l.r. 25/2020 al fine di aggiungervi i decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 199 e n. 210 di attuazione delle direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE già citate nel testo.			0
Art. 3	Integra l’articolo 2 della l.r. 25/2020, prevedendo che la Giunta sia supportata dal Tavolo tecnico di cui all’articolo 5-bis.			0
Art. 4	Reca integrazioni all’articolo 3 della l.r. 25/2020 al fine di disciplinare meglio il marchio regionale.			0
Art. 5	Modifica l’art. 4 della l.r. 25/2020 prevedendo in capo alle CER, la redazione del bilancio di sostenibilità secondo i principi di European Label of Governance’ Excellence (ELoGE).			0

Art. 6	Inserisce nella l.r. 25/2020 l'art. 5-bis (Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio). Non comporta oneri non essendo previsto alcun gettone di presenza né rimborso spese. Le riunioni si svolgeranno in modalità telematica.			0
Art. 7	Inserisce nella l.r. 25/2020 l'art. 6-bis (Clausola valutativa) che non comporta nuovi o maggiori oneri.			0
Art. 8	Prevede la clausola di invarianza finanziaria.			0
Art. 9	L'art. 9, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

- **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

- Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge
recante:

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili)”

Art. 1

(Sostituzione del titolo della l.r. 25/2020)

1. Il titolo della legge regionale 19 novembre 2020, n. 25 (Promozione dell’istituzione delle Comunità energetiche da fonti rinnovabili) è sostituito dal seguente: “Promozione e sviluppo sostenibile di un sistema regionale di Comunità di Energia Rinnovabile (CER) in Calabria per perseguire l’autoconsumo e l’autonomia energetica”.

Art. 2

(Integrazione all’articolo 1 della l.r. 25/2020)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 25/2020), dopo le parole “convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,” sono aggiunte le seguenti: “nonché dai decreti legislativi 8 novembre 2021, n. 199 e n. 210 di attuazione delle direttive 2018/2001/UE e 2019/944/UE,”.

Art. 3

(Integrazione all’articolo 2 della l.r. 25/2020)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 25/2020, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “con il supporto ed in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all’articolo 5-bis”.

Art. 4

(Integrazioni all’articolo 3 della l.r. 25/2020)

1. L’articolo 3 della l.r. 25/2020 è così modificato.
 - a) al comma 1, dopo le parole “Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all’articolo 5-bis”;
 - b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: “3. La Giunta regionale, con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all’articolo 5-bis, adotta entro il 30 giugno 2023 un regolamento per definire la tipologia e le caratteristiche che devono possedere gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai fini dell’ottenimento del marchio regionale di cui al comma 1 e, altresì, per dettare le linee guida da rispettare per la conservazione dello stesso.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 25/2020)

1. L’articolo 4 della l.r. 25/2020 è così modificato:
 - a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
 - “a) redigono e adottano, entro novanta giorni dalla data della loro costituzione, il bilancio di sostenibilità redatto con finalità informative secondo i principi di European

Label of Governance' Excellence (ELoGE) per comunicare, tra l'altro, ai propri *stakeholders*, gli impatti prodotti dalle proprie scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita all'interno della propria comunità, valutare la coerenza tra quanto programmato e quanto operativamente realizzato, favorire la trasparenza dell'agire amministrativo, promuovere e sollecitare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, attivare un nuovo sistema di governance locale a responsabilità diretta con alla base l'accountability energetica;"

b) al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 25/2020, dopo le parole "Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "e redatto con il supporto e in collaborazione con il Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis".

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5-bis nella l.r. 25/2020)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 25/2020 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis

(Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive e di monitoraggio)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio atto, entro il 30 aprile 2023, istituisce presso il Consiglio regionale, il Tavolo tecnico permanente con autonomia funzionale di analisi, assistenza, consultive e confronto per la promozione, la sostenibilità energetica, lo sviluppo e il sostegno della transizione ecologica regionale, anche a supporto della Regione, dei Dipartimenti regionali e degli enti locali. E' composto da esperti in materia, con competenze tecnica, amministrativa, contabile oltre che, preferibilmente, da rappresentanti della Regione, delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, ANCI Calabria, Unione delle province d'Italia Calabria (UPI Calabria) e dai cluster regionali competenti in materia. All'attività del Tavolo permanente concorre il Consiglio delle autonomie locali. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa definiscono le modalità volte a garantire la piena collaborazione tecnica tra le rispettive strutture ai fini del funzionamento del Tavolo permanente.

2. Il Tavolo tecnico permanente, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

- a) analisi dei risultati in termini energetici delle comunità energetiche rinnovabili e del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano regionale integrato energia e clima (PRIEC) e di quelli che verranno individuati a livello regionale nel percorso per la neutralità carbonica entro il 2050, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla programmazione nazionale ed europea;
- b) promozione della risoluzione di problematiche relative alla gestione delle reti;
- c) individuazione delle migliori pratiche in campo nazionale ed internazionale al fine di stimolare la costituzione delle CER e promuovere la diffusione, tra gli enti locali del territorio regionale, dell'incremento dell'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, della riduzione dei consumi energetici e della solidarietà energetica;
- d) monitoraggio delle situazioni di povertà energetica per promuoverne misure di contrasto, stimolare la costituzione di comunità rivolte a mitigare tali problematiche e incoraggiare ulteriori azioni solidaristiche rivolte a platee anche più ampie delle singole comunità energetiche;
- f) promozione di strategie di sviluppo per incrementare l'autonomia energetica dei comuni e delle province e per soddisfare il fabbisogno di cittadini, operatori, enti pubblici e consumatori locali anche con il coinvolgimento diretto degli enti locali;
- g) proposizione di azioni di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema calabrese di produzione di energia;

h) analisi e valutazione dei modelli di produzione, autoconsumo, condivisione ed uso razionale dell'energia e promozione della cultura dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile con iniziative dirette ai cittadini, alle imprese e agli enti locali finalizzate alla diffusione delle CER;

i) analisi e promozione della diversificazione delle fonti di produzione di energia rinnovabile elettrica e termica, in coerenza con le specificità dei territori per valorizzare l'imprenditoria e le materie prime locali;

l) promozione del coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, del terzo settore, dei territori montani e periferici, e sostegno alla nascita di nuove forme cooperative intercomunali per valorizzare lo scambio mutualistico tra la CER fornitrice e i soci consumatori di energia;

m) studio, analisi delle forme di finanziamento pubbliche e private esistenti e dei relativi ambiti di applicazione e di innovativi strumenti economici e finanziari da proporre per la finalità della presente legge.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il Tavolo tecnico può promuovere, presso la commissione consiliare competente in materia di ambiente, audizioni con rappresentanti delle comunità energetiche iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 4, comma 3, degli enti locali, delle province, e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con rappresentanti delle società di distribuzione e gestione delle reti, con le agenzie energetiche locali, nonché con altri soggetti sia pubblici che privati interessati alla materia o che ne fanno espressa richiesta.

4. Il Tavolo tecnico di cui al presente articolo, quale facilitatore di comunità energetica, può, altresì, formulare proposte alla Giunta regionale in merito a strumenti legislativi o meccanismi di finanziamento funzionali a promuovere la diffusione di comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo, nonché proposte da sottoporre all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e al Gestore dei servizi energetici (GSE) in merito alla regolazione delle comunità energetiche.

5. Il Tavolo tecnico permanente di cui al presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 6-bis nella l.r. 25/2020)

1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 25/2020 è inserito il seguente:

“Art. 6-bis (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, ridurre i consumi energetici e favorire l'autonomia energetica della Calabria.

2. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi della collaborazione e del supporto del Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive in forma analitica le seguenti informazioni:

a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicandone strumenti e modalità applicative;

b) i tempi dei procedimenti e le eventuali criticità emerse;

c) il numero e la diffusione territoriale delle CER;

d) l'energia prodotta dagli impianti nella disponibilità dei soggetti beneficiari della presente legge.

3. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 5-bis le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi.

4. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione annuale da parte della commissione consiliare competente in materia di ambiente, la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti della Commissione che ne concludono l'esame.".

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.